



data numero di protocollo

U.A.P.P.C. VIII -11

posizione

Ai Presidenti delle Scuole
Ai Direttori dei Dipartimenti Universitari
Ai Direttori/Presidenti dei Centri di
Ateneo/di Ricerca/di Servizio/
Interdipartimentali/Interuniversitari
Al Direttore dell'Orto Botanico
Al Direttore dell'Azienda Agraria e
Zootecnica
Al Direttore della Scuola di Specializzazione
in Beni Architettonici e del Paesaggio
renata.picone@personalepec.unina.it
Al Direttore della Scuola di Specializzazione
per le Professioni Legali
Ai Direttori delle Biblioteche di Area
Ai Dirigenti
Ai Capi degli Uffici

LORO SEDI

e, p.c. Alla F.l.c. - C.G.I.L.
flc-cgil@pec.unina.it
napoli@pec.flcgil.it

Alla C.I.S.L.-Scuola
nella persona del
Sig. Luigi MASTANTUONO
in qualità di suo delegato
cisl@pec.unina.it

Alla Federazione U.I.L. SCUOLA RUA
uil-rua@pec.unina.it
federazione.uilscuolarua@pec.uilrua.it

Alla Federazione Gilda Unams
Dipartimento Università
(FGU Gilda UNAMS)
fgu-gilda-unams@pec.unina.it

Alla SNALS CONFALS
snalsconfals@pec.unina.it

Al Coordinatore della RSU
anielesp@pec.unina.it

All'Azienda Ospedaliera Universitaria
Federico II
aou.protocollo@pec.it

Oggetto: disposizioni connesse alla conversione del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, in Legge 17 luglio 2020, n. 77 - nuova disciplina congedo straordinario Covid19.

Si fa seguito alla precedente nota direttoriale prot. n. 42082 del 25.05.2020, con la quale sono state, tra l'altro, diramate le disposizioni connesse alla nuova disciplina del congedo straordinario Covid19 a seguito della pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio

2020, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio), contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", per comunicare che tale Decreto Legge è stato convertito, con modificazioni, nella Legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020.

Ciò posto, si diramano, nel seguito, le disposizioni connesse a tale conversione e che si applicano esclusivamente al personale inquadrato nelle categorie B, C, D ed EP ed ai collaboratori linguistici, in servizio presso le Ripartizioni, gli Uffici ad esse afferenti, i Dipartimenti Universitari, le Biblioteche di area, le Scuole e i Centri nonché al personale Dirigenziale. Esse non si applicano:

a) al personale tecnico-amministrativo utilizzato anche dall'Azienda Ospedaliera Universitaria "Federico II" ed individuato nell'elenco allegato C al vigente Protocollo di intesa Università/Regione Campania;

b) al personale di cui all'elenco allegato D al vigente Protocollo di intesa Università/Regione Campania, assunto dall'Università in categoria D ed EP, per conto dell'Azienda, per soli fini assistenziali, a totale carico del finanziamento regionale.

Con la modifica dell'art. 72 del D.L. n. 34/2020, è stato ulteriormente modificato l'art. 23 del D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, richiamato dal comma 1 del successivo art. 25 con il quale era stato introdotto un congedo straordinario Covid19, da cui si rileva quanto segue:

- per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 agosto 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Il limite di età dei figli non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. I periodi di congedo devono essere utilizzati, nelle ipotesi nelle quali i congedi sono riconosciuti, in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono essere usufruiti in forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, avvenuta in data 19.07.2020.

La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di trenta giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

- in aggiunta al congedo di cui sopra, i genitori lavoratori dipendenti con figli minori di anni 16, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

- i congedi di cui sopra e le relative indennità non spettano in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.

Ciò posto, il personale tecnico-amministrativo e dirigente potrà fruire dei seguenti istituti:

a) congedo straordinario Covid19 per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa, fruibile nel periodo dal 5 marzo 2020 e sino al 31 agosto 2020 nella misura di 30 giorni complessivi, continuativi o frazionabili. Detto congedo è fruibile, in modalità alternativa, da entrambi i genitori in forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di



congedo già fruiti alla data del 19.07.2020. Tali disposizioni si applicano anche nei confronti dei genitori affidatari.

I beneficiari sono:

- 1) i genitori con figli di età non superiore ai 12 anni;
- 2) i genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;

b) ulteriore congedo straordinario Covid19 per il quale non sono previsti né la corresponsione di indennità né il riconoscimento di contribuzione figurativa e sono disposti il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro, fruibile in modalità alternativa, dai genitori lavoratori con figli minori di 16 anni, per tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

In linea con le modifiche sopra riportate, è stato aggiornato il modulo di istanza UAPPC-CP19, scaricabile dal sito web di Ateneo dal link <http://www.unina.it/modulistica/assenze-e-presenze-personale-contrattualizzato>, che il personale interessato potrà utilizzare per richiedere i congedi straordinari di cui alla precedenti lettere a) e b), secondo le modalità definite con le precedenti note direttoriali prot. n. 29662 del 23.03.2020 e n. 42082 del 25.05.2020 a cui si rinvia.

Si invita ad assicurare la massima diffusione tra tutto il personale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco BELLO

Ripartizione Risorse umane Personale contrattualizzato e
Trattamento pensionistico
Il Dirigente: *Dott.ssa Gabriella Formica*
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Assenze e Presenze Personale Contrattualizzato
Responsabile del procedimento:
Dott. Salvatore Pasquino, Capo dell'Ufficio
e-mail: uappc@unina.it
p.e.c.: uappc@pec.unina.it